

*Studio Legale*  
**AVV. SALVATORE RUSSO**

ON.LE TRIBUNALE DI SIRACUSA  
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

ED ANNESSA ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per l'Ins. Sebastiana BUCCHIERI, nata a Monterosso Almo (RG) il 26 aprile 1961, residente a Siracusa in via Alaimo da Lentini n. 67, C. F. BCCSST61D66F610S, elettivamente domiciliata in Catania, via Pasubio n. 45, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Russo del foro di Catania, Cod. Fisc.: RSSSVT65L10C351V, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notificazione per via telematica all'indirizzo e-mail-pec: salvatore\_russo@pec.ordineavvocaticatania.it, ovvero al numero di fax 095/383876, così indicati ai sensi e per gli effetti del DPR n. 68 del 11/02/2006 e s.m.i., la cui indicazione di PEC che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione - MIUR -, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80015150271) e nei confronti dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829).

\* \* \*

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE, PREVIA  
ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI  
DESCRITTI IN RICORSO, AL PROPRIO TRASFERIMENTO A FAR DATA DALL'A.S.  
2016/17 PRESSO UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN PROVINCIA DI  
SIRACUSA, INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ E PER LA CONDANNA DEL  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR  
VENETO ED USR SICILIA) A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO**



## FATTO

La ricorrente è un'insegnante di scuola primaria, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la cd. "fase C" del Piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 98 lett. C, della legge 107/2015 [cd. 'buona scuola'], reclutata tramite le Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), ove era inserita da svariati anni (all. 5) svolgendo servizio di insegnamento, a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, mediante concorso pubblico per titoli ed esami di molti anni addietro.

L'Ins. BUCCHIERI, dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie allo scorrimento delle graduatorie in cui si trovava inserita, è stata assunta dall'U.S.R. per il Veneto, ai sensi del comma 101 dell'art.1 della citata legge sulla buona scuola, per l'insegnamento comune nella scuola primaria, quindi, poi assegnata in provincia di Treviso, presso l'Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" (primaria Marconi) di Montebelluna, ove è titolare.

Come noto, con l'entrata in vigore della citata legge sono state modificate anche le disposizioni relative alla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione.

Introduttivamente appare, quindi, opportuno accennare, per quanto infra si dirà e rileverà in diritto, alle novità introdotte dalla l. 107/2015 che ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) un Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, articolato, successivamente alla fase "0" - sostanzialmente regolata in virtù delle preesistenti disposizioni -, in altre tre fasi denominate A), B) e C).

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati negli aspiranti inseriti nei due canonici canali di reclutamento scolastico, ossia Concorso e GAE e quindi sono stati distinti in:

- docenti **inseriti nelle graduatorie di merito del concorso** bandito con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012;
- docenti **inseriti nelle GAE**, vigenti per il triennio 2014/2017.

Il reclutamento predetto, al netto della cd. fase "A", svoltasi come la fase "0" su scala provinciale, è intervenuto invece sulla scorta di una domanda presentata dagli aspiranti su scala nazionale, con elencazione di 100 province prescelte in ordine preferenziale con assegnazione dei



docenti alla sede tramite l'elaborazione di un algoritmo predisposto dal MIUR.

Per l'a.s. 2015/16, a mente della medesima normativa, la sede d'iniziale assunzione in ruolo era soltanto provvisoria, essendo stata prevista per il successivo a.s. 2016/17 una mobilità straordinaria la cui *ratio* era quella di consentire il maggior numero possibile di "rientri" verso i territori (province per le GAE, regioni per il Concorso) di originaria collocazione in graduatoria.

Il successivo comma 108 dell'art.1 della richiamata legge ha, infatti, dettato le prime disposizioni in materia di mobilità territoriale straordinaria, introducendo talune deroghe all'ordinario sistema di mobilità scolastica.

Il citato comma, innanzitutto, al primo capoverso, ha introdotto un beneficio in favore del personale assunto nell'a.s. 2014/2015, chiamato alla possibilità di movimentarsi su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art.399, comma 3, del d.lgs. 297/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che "successivamente" ai docenti di cui al primo capoverso, anche i docenti assunti ex art.1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), **e cioè i docenti inseriti nelle Gae e gli idonei al Concorso 2012**, avrebbero potuto partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali.

Lo scenario della mobilità verrà decisamente segnato dalle disposizioni di rango secondario ministeriali (O.M. 241/2016) e pattizie (C.C.N.I. mobilità del personale docente educativo ed ATA del 8/4/2016) [cfr.all.6 e 7].

----- = = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = -----

L'insegnante BUCCHIERI, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità valevoli per l'a.s. 2016/2017, in quanto assunta in forza del reclutamento straordinario di cui alla l. 107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità dell'anno scolastico 2016/2017, invocando il trasferimento in relazione al richiamato insegnamento di Scuola primaria in tutti gli Ambiti della provincia di Siracusa ove risiede con la famiglia, come qui di seguito elencati:

SICILIA AMBITO 0025 ed a seguire negli altri ambiti siciliani per ragioni di viciniorità: 1 SICILIA AMBITO 25; 2 SICILIA AMBITO 0026; 3 SICILIA AMBITO 0023; 4 SICILIA AMBITO 0024; 5 SICILIA AMBITO 0006; 6



SICILIA AMBITO 0007; 7 SICILIA AMBITO 0008; 8 SICILIA AMBITO 009; 9 SICILIA AMBITO 0010; 10 SICILIA AMBITO 0013; 11 SICILIA AMBITO 0014; 12 SICILIA AMBITO 0015; 13 SICILIA AMBITO 0011; 14 SICILIA AMBITO 0016; 15 SICILIA AMBITO 0012; 16 SICILIA AMBITO 0004; 17 SICILIA AMBITO 0005; 18 VENETO AMBITO 0013; 19 VENETO AMBITO 0012; 20 VENETO AMBITO 0014; 21 VENETO AMBITO 0015; 22 VENETO AMBITO 0021; 23 VENETO AMBITO 0017; 24 FRIULI VENEZIA GIULIA AMBITO 0010; 25 VENETO AMBITO 0011; 26 SICILIA AMBITO 0017; 27 SICILIA AMBITO 0027; 28 VENETO AMBITO 0001; 29 LOMBARDIA AMBITO 0034 (all. 1).

Nella domanda di mobilità, alla ricorrente veniva assegnato un punteggio pari a punti 27 (+ 6 ricongiungimento al comune), così come riportato nella notifica della graduatoria mobilità dell'USP di Treviso (all. 3), senza ottenere il trasferimento invocato, essendo la stessa costretta a mantenersi presso la sede di di Montebelluna (TV) (all. 5 e 8), sulla scorta delle illegittime previsioni di cui al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8/4/2016.

Soltanto con l'assegnazione provvisoria a Siracusa la docente BUCCHIERI presta servizio, ancora per pochi giorni, presso il 1° Istituto Comprensivo "S. Raiti" di Siracusa: dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale, a mente dell'art. 413 V c. C.p.C (all. 8 e 16).

Viene, però, documentato in atti come, **con il predetto punteggio la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento** agognato, atteso che nei trasferimenti in ingresso in Sicilia per la classe scuola primaria sui medesimi Ambiti -in particolare sono qui di interesse quelli di Siracusa cfr. all. 9 - indicati dall'insegnante BUCCHIERI, risultano trasferiti nell'ambito della medesima fase della mobilità parecchi altri docenti, privi di alcuna precedenza e, comunque, **tutti dotati di un punteggio di molto inferiore a quello di 27 + 6 punti riconosciuti all'insegnante BUCCHIERI o con pari punteggio, ma più giovani** (all. 9).

Come emerge infatti dagli stessi trasferimenti pubblicati dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Siracusa e dai vari Dirigenti degli AA.TT. nell'unica data nazionale del 2/8/2016, risultano movimentati su posti (*rectius* ambiti) delle province siciliane e soprattutto a Siracusa, ove la ricorrente risiede con la famiglia, svariati aspiranti, **molti dei quali dotati di punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierna ricorrente**, attribuito dalla amministrazione scolastica stessa in base alla



vigente Tabella di valutazione dei titoli in materia di mobilità del personale docente.

Dunque, altri soggetti hanno beneficiato addirittura della movimentazione **su Siracusa** e costoro sono i docenti reclutati parallelamente alla ricorrente ed assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012, come da sottostante elenco:

CAPPELLO Ester, p. 18; MUZZICATO Francesca, p. 18; RUIZ Liliana, p. 18; TIRALONGO Carmen, p. 20; CALAFIORE Eliana, p. 21; SANTUCCIO Maria Antonietta, p. 21; MOLLICA Brunella, p. 22; RISTUCCIA Valentina, p. 22; TIRALONGO Enza, p. 22; BISICCHIA Barbara, p. 23; D'ANGELO Francesca, p. 23; MACAUDA Rosaria, p. 23; SALEMI Vincenzina, p. 23; SCARSO Ivana, p. 23; LOREFICE Rossella, p. 24; PISTRITTO Irene, p. 24; ROSSITTO Chiara, p. 24; VALVO Sebastiana, p. 24; MANUELE Rosa Maria, p. 25; PILATO Tiziana, p. 25; SACCO Emanuela, p. 25; SARACENO Iris, p. 25; BOLOGNA Marianna, p. 26; INSOLIA Gabriella, p. 26; NASTASI Valentina, p. 26; PAPPALARDO Lucilla, p. 26; PITRUZZELLO Marika, p. 26; PUGLISI Elisa, p. 26; TIRALONGO Ippolita; AMADDIO Annaconcetta, p. 27 ; ALICATA Eleonora, p. 27; CAMPISI Maria, p. 27; CARBÈ Concetta, p. 27; CARDÌ Lucia, p. 27; CILIA Graziana, p. 27; FAILLA Lucia, p. 27; IETTA Laura, p. 27; MAUCERI Maria Beatrice, p. 27; MIGGIANO Stefania, p. 27; PARISI Daniela, p. 27; RIZZO Eleonora, p. 27; SAVARINO Rosaria, p. 27 (all. 9).

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, **l'amministrazione scolastica, disciplinando i dettagli in seno ad una contrattazione integrativa, ha di fatto creato una riserva di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012, chiamati (ove l'ambito provvisorio fosse di loro gradimento) a poterlo confermare.**

Infatti, per l'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale è stata regolata dal C.C.N.I. siglato l'8 aprile 2016 (coeva rispetto all'O.M. 241/2016, dedicata anch'essa alla mobilità) che sensibilmente ha innovato la disciplina rispetto agli anni precedenti per poter tener conto delle novità e delle deroghe introdotte dalla l. 107/2015 (all. 5 e 6).

In particolare, il rilievo maggiore va attribuito all'art. 6 del predetto C.C.N.I. che introduce quattro fasi delle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D) (da non confondersi, ovviamente, con le fasi di immissione in ruolo previste dalla L. 107 del 2015, di cui sopra si è dato conto brevemente).



- **La fase A)** è stata riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE.

- **Alla fase B),** invece, hanno potuto prendere parte, in primo luogo, gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali hanno potuto presentare domanda di trasferimento anche per province diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.

A questa fase, inoltre, in maniera come vedremo inopinata, hanno potuto partecipare anche gli assunti nell'anno scol. 2015/2016, da fasi B e C, del Piano d'assunzione straordinario 2015/2016, **meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie del Concorso 2012 (cd. fase B3).**

Detti soggetti hanno potuto indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli Ambiti delle province.

Dunque, come è di tutta evidenza se si confrontano le due disposizioni, **detta norma contrattuale introduce una disposizione né prevista, né, addirittura, abbozzata nell'art.1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti).**

- **La fase C), è, invece, stata destinata agli assunti nell'a.s. 2015/2016 (coeva alla fase dei c.d. B3, ma trattata successivamente), nelle fasi assunzionali "B" e "C", provenienti da GAE.**

In questo caso, la mobilità ha riguardato tutti gli ambiti territoriali ed è avvenuta sui posti degli assunti nelle fasi "B" e "C", residuati dopo le precedenti fasi.

- **La fase D)** anch'essa desta molti dubbi di legittimità, essendovi stati relegati incomprensibilmente docenti assunti nelle fasi assunzionali "0" ed "A".

**Sono, dunque, i docenti meramente idonei al concorso del 2012 ad essere stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (cd. Fase B.3<sup>1</sup>) della mobilità antecedente a quella della ricorrente (Fase C), con ciò muovendosi<sup>2</sup> con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto**

<sup>1</sup> Identificata dalla dicitura "assegnazione sede in ambito provinciale".

<sup>2</sup> Sarebbe più corretto dire potendosi fermare sugli Ambiti di reclutamento provvisorio.



dell'assunzione (in specie **Siracusa**) e **NON SU SCALA NAZIONALE COME TUTTI GLI ALTRI DOCENTI**, cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello **08.04.2016**, art. 6, comma 1, fase B punto 2 ed art. 6, comma 1, fase C).

Tale operato, lo si ripete, del tutto privo di copertura normativa, ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché **sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle** altre categorie di docenti che per Legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili **i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, fase A punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, fase B punto 1.**

**Questa anomala collocazione dei meri idonei a concorso in fase B3 ha palesato la propria illegittimità tanto nei confronti dei "vecchi"** reclutati in ruolo, ossia i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, che non hanno avuto a loro disposizione, come invece recitava la disposizione di rango primario, "tutti i posti dell'organico dell'autonomia", atteso che su alcuni sono stati semplicemente riconfermati gli idonei al concorso appena ivi nominati, **sia di tutti gli altri docenti assunti grazie alla L.107/2015 e che, pur vantando la medesima decorrenza giuridica del ruolo, incomprensibilmente non hanno avuto il medesimo trattamento in sede di mobilità.**

A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 27 + 6 (all. 3), è stata trasferita in provincia di Treviso, mentre risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Siracusa almeno n. **41** docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con **18** punti: cfr. all. 9).

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Siracusa e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo nazionale sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi di diritto.

-----◇-----

## DIRITTO



## 1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.lgs. n. 297/94), attualmente in vigore e prevedono che:

*art. 462*

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti".

*art. 463, comma 1*

"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".

Nelle fonti primarie, come evidenziato in premessa, vengono tratteggiati alcuni principi, rinviando, come sempre, al C.C.N.I. (accompagnato da O.M.) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, annualmente rinnovato, per il resto.

Così anche nella normativa di rango primario, ossia nella legge 107/2015, vengono delineati alcuni principi della cd. Mobilità straordinaria, essendo rimessa la disciplina di dettaglio a differenti fonti regolatrici.

In maldestra applicazione del comma 108, come anticipato, il suddetto C.C.N.I., all'art.6, prevede che la mobilità del personale docente si articolasse in quattro fasi (oltre alla A, su sola base provinciale ed alle B e C, sopra descritte, venne delineata anche una fase D), inserendo la riserva di cui si è cennato sopra per gli idonei al concorso.





Le disposizioni in parola appaiono evidentemente distorsive della lettera e della *ratio* delle fonti primarie evocate: sulla palese illegittimità di tali disposizioni si tornerà poco oltre.

**2. IL PIANO STRAORDINARIO DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE EX L. 107/2015, COMMA 96, LETTERE A) E B), IN RELAZIONE AL CCNI, E L'INESISTENZA DI UNA PREFERENZA PER LA CATEGORIA DEI DOCENTI EX COMMA 96, LETT. A) - ILLEGITTIMITÀ' DEL C.C.N.I. MOBILITÀ SCUOLA DELL'8 APRILE 2016 E NULLITÀ/ANNULLABILITÀ IN PARTE QUA - VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 108, L. 107/2015 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ' DI TRATTAMENTO**

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b)<sup>3</sup> della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da GAE), di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a)<sup>4</sup> della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

---

<sup>3</sup> i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

<sup>4</sup> i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico di cui al DDG 82/2012.



**Nulla tale norma dice** a proposito della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. a) della stessa Legge, né una simile disposizione trovasi all'interno dell'intero corpo della Legge medesima.

Per la movimentazione (mobilità) di tale categoria, quindi, non esiste argomento normativo che non imponga di ritenere che per essi dovessero applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, le quali sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.lgs. n. 297/94) sopra richiamate e che utilizzano il criterio del punteggio calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.

Alla luce di tale circostanza (**stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo**), quindi, **tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità**.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

*"3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. **A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento** numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".*

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso<sup>5</sup> venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da GAE<sup>6</sup>, venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

*"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, ..... dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti .....".*

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.3) sono *"gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia"* e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

**Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del**

<sup>5</sup> Personale di cui al comma 96 lett. a).

<sup>6</sup> Personale di cui al comma 96 lett. b).



**concorso 2012, venga movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti, addirittura, accantonati.**

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (com'è facile intuire anche con una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso – per di più semplici idonei e non già vincitori – si trovano collocati con pochissimi punti, a fronte dei punteggi ben più elevati, indice di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti tramite GAE).

**La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.**

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli,



esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, **altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con punteggio e posizione di gran lunga inferiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza e, comunque, in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia.**

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. **Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente.**

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"**<sup>7</sup>.

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e

---

<sup>7</sup> Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.



personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato**<sup>8</sup> sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata"*.

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.*

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore"*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

<sup>8</sup> Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611.



Per dirla con il **Consiglio di Stato**<sup>9</sup>, **"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della *lex specialis*) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."**.

\* \* \*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punti di 27 + 6 punti non ha ottenuto il trasferimento in Sicilia, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 18 punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."*.

---

<sup>9</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011



Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

**Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi ESCLUDONO, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).**

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 - nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Peraltro, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

1. in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in





ruolo da concorso ex comma 96, lett. a) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE, quale la ricorrente, precaria da molti anni;

2. il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso ex comma 96 lett. a);
3. il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
4. la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;

la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Dunque, il citato art. 6 del C.C.N.I. Mobilità deve ritenersi illegittimo *in parte qua* per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati agli aventi titolo, quale l'odierna ricorrente (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti agli stessi assegnati), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza l'accantonamento dei posti agli idonei.

Pertanto, che le norme di cui alla legge 107/2015 non potessero essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima Legge, il quale espressamente prevede che: *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Viceversa, la disposizione pattizia in questione, asseritamente applicativa ma in realtà distorsiva della L.107/2015 ha comportato una evidente illegittimità nei confronti dei docenti con una medesima decorrenza





giuridica, ma, con titoli superiori: manifestandosi in contrasto con norme di legge, oltre che irragionevole ed illogica, non potendosi in alcun modo comprendere le ragioni della manifesta illegittimità qui denunciata.

Infine, altri argomenti disvelano l'illogica preferenza accordata agli idonei del concorso e la correlata illegittimità dell'agire dell'Amministrazione, pretermettendo il criterio meritocratico del punteggio in relazione ai titoli posseduti, l'anzianità di servizio e le norme di legge (TU sulla scuola d.lgs. 297/94 e l. 107/2015).

Concludendo sul punto, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dalla Legge e dallo stesso C.C.N.I. (quanto dall'O.M.), eccezion fatta per la distorsione operata con la fase B3, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del C.C.N.I.: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti, ma che proprio grazie all'accantonamento dei posti della fase B3 viene palesemente tradito.

Quasi per un paradossale scherzo del destino è lo stesso art.6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 ad affermare che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".*

-----○○○◇○○○-----

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento *in parte qua* per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dalla ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere, per come qui di seguito invocato in subordine.

**CONCLUSIVAMENTE SUL PUNTO, NON È DOTATA DI COPERTURA NORMATIVA LA RISERVA DEI POSTI ACCANTONATI IN FAVORE DEI DOCENTI IDONEI AL CONCORSO 2012.**

**3. SUBORDINATA RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DEL C.C.N.I., IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 2, 3, 4, 31, 51 E 97 COST.**



È noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del C.C.N.I. che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- dell'art. 1418 C.C., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- dell'art. 2, co.2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego – quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 –, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;
- della stessa legge 107/2015, art. 1, co.196, laddove stabilisce: *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Nell'ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse che le norme del C.C.N.I. non violino alcuna disposizione di Legge ed anzi sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni normative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

- art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;



- art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";
  - articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che "tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza";
  - articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;
  - in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del C.C.N.I., del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
  - in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
  - ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
- Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo sottoscritto procuratore e difensore, formula le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia a desto ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, OVVERO PREVIA ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA del C.C.N.I. del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti sopra evidenziate (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo**



**che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate)** e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e, per l'effetto:

1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo indicata in domanda, nella provincia di Siracusa, anche in sovrannumero, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017;
2. in via subordinata e nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero essere ritenute non accoglibili, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo indicata in domanda, anche in sovrannumero, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;
3. condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Siracusa anche in sovrannumero, o, in subordine, alla stregua dei criteri nell'ordine sopra elencati, disponendo il rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio ai motivi di ricorso. Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed il contributo unificato è versato in misura di Legge.

-----

#### ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Nella consapevolezza che la condizione di docente che aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria, malgrado titolare in provincia di Treviso, rendesse meno disagiata la propria condizione di vita non imponendo la scelta processuale finalizzata alla proposizione di una domanda cautelare, la parte ricorrente ha diligentemente atteso il corso degli



eventi e gli sviluppi delle nuove mobilità, confidando che la situazione potesse trovare una composizione grazie ad un successivo trasferimento. Ma così non è stato, l'insegnante BUCCHIERI non ha ottenuto alcun trasferimento e, di conseguenza, viene relegata ad uno stato di disagio sociale.

Tuttavia, la certezza che nell'attesa dei tempi di giudizio non si produrranno eventi modificativi di rilievo impone la presentazione della seguente domanda cautelare, per le ragioni d'urgenza che qui di seguito si rappresentano.

Se, come noto, ai fini della proponibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., occorre che il Giudice accerti la sussistenza di due requisiti fondamentali, il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, nel caso di specie entrambi i due elementi sussistono in modo inequivoco.

#### *FUMUS BONI JURIS*

Quanto alle argomentazioni di diritto, si ribadisce che la ricorrente ha lamentato e censurato le disposizioni di rango secondario che hanno illegittimamente impedito l'esercizio del diritto, invece acclarato dalle norme di rango primario, ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo indicata in domanda, nella provincia di Siracusa, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017.

Valga, quindi, in questa sede la mera esposizione delle ragioni cautelari che corroborano l'odierna istanza.

In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, si ribadisce che le premesse e le considerazioni sin qui svolte concludono il *fumus bonus iuris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

L'illegittimo operato della Pubblica Amministrazione appare, *ictu oculi*, tanto da indurre la Docente BUCCHIERI ad adire le vie legali al fine di ottenere il riconoscimento di un diritto soggettivo, ormai consolidato, e per di più confermato da numerose altre pronunce, anche di codesto On.le Tribunale (*ex multis* Trib. Siracusa: Sent. 907/21, Dott. Favale; Ordd. 3176/18, 3181/18 e 3795/18, sentt. 638/19, 745/19 e 455/19, Dott. Pittera; Sent. 736/2017, Dott.ssa Bologna – all. 17 e ss.) di cui l'Amministrazione Scolastica doveva tener conto.

Così, *medio tempore*, non può non imporsi l'adozione di una misura cautelare che consenta all'insegnante, in ragione del punteggio



spettantele, di ottenere il riconoscimento del diritto al trasferimento e la giusta assegnazione di sede in provincia di Siracusa.

#### *PERICULUM IN MORA*

Nelle more dell'attesa dell'udienza di discussione, la ricorrente va incontro ad ulteriori detrimenti.

Il contenzioso che ci occupa, fisiologicamente connaturato con la necessità di essere definito quanto prima possibile rende, all'inverso, impossibile attendere uno spazio temporale di lungo periodo, poiché, non è plausibile prevedere i danni che la docente ricorrente rischia giorno dopo giorno di patire.

Infatti, l'insegnante BUCCHIERI per l'anno scolastico che si appresta ad iniziare (2021/2022) non ha ottenuto dell'assegnazione provvisoria (all. 11 - evidenziata in verde). Siffatto beneficio, che avrebbe consentito alla ricorrente di mantenersi vicina al nucleo familiare ed alla madre portatrice d'handicap grave, verrà a cessare.: **in forza di detti atti si può ragionevolmente comprendere come l'insegnante BUCCHIERI ha perso una chance irripetibile e non rientrerà più in Sicilia.**

Inoltre, il C.C.N.I. continua - inspiegabilmente - nei trasferimenti interprovinciali a negare la precedenza a chi, come la ricorrente, svolge il ruolo di referente unico della genitrice portatrice d'handicap in condizione di gravità.

Difatti, la ricorrente, tra l'altro ed in modo particolare si occupa incessantemente della madre Amato Rosa, ottantatreenne, gravemente invalida, la quale necessita di assistenza continua e che solo la figlia Sebastiana BUCCHIERI può darle nella sua veste di *caregiver*.

Nessuna altra considerazione, avuto riguardo, a quanto già narrato, pare dover esser aggiunta affinché codesto Ecc.mo Tribunale possa concedere il richiesto provvedimento cautelare.

Tuttavia, dal punto di vista soggettivo, si vuole rimarcare come l'insegnante BUCCHIERI sia e continui ad essere la referente unica per l'assistenza della madre Rosa, come si dimostra dagli allegati del ricorso (all. 12-15) e si evince come la ricorrente sia l'unica familiare che si possa prendere cure della signora Rosa Amato, già dichiarata invalida civile al 100% con accompagnamento, riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap già dal 2017, attribuendole una condizione d'handicap in misura grave (art.3 c.3 L.104/92) e di non autosufficienza, *ad abundantiam* bisogna evocare che la ricorrente è l'unica persona che collabora, assiste e cura l'anziana invalida e che,



pertanto, oltre ad essere gravata dalla responsabilità formale è anche costretta dallo **stato di necessità**, in quanto, se la madre non avesse la presenza della figlia Sebastiana, sarebbe giuridicamente e fattivamente abbandonata e socialmente emarginata: **È VIETATO DALLA LEGGE PENALE ABBANDONARE LE PERSONE INCAPACI.**

Tanto è vero che, se per la mobilità interprovinciale degli ultimi anni alla docente BUCCHIERI fosse stata data la possibilità di poter chiedere ed essere attribuita la precedenza prevista dalla L. 104/92, la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento sperato in Sicilia per l'insegnamento sulla scuola primaria.

Invero, la ricorrente non ha avuto la possibilità di chiedere di essere movimentata in relazione alle esigenze dell'anziana madre, in quanto l'Amministrazione scolastica preclude una simile istanza, addirittura, non essendo presente tale precedenza per la mobilità interprovinciale sia nei ccni sulla mobilità, né, tantomeno, nell'affidente modello d'istanza è presente tale voce da spuntare.

Orbene, il mancato riconoscimento del diritto della ricorrente al trasferimento nell'a.s. 2016/2017 a lei spettante è illegittimo, sotto ciascuno dei profili enucleati in diritto nel ricorso ordinario.

Nel caso in esame vengono in rilievo – come è evidente – necessità di immediata tutela di natura cautelare, per la lesione anche di diritti insuscettibili di riparazione per equivalente.

Da quanto esposto in ordine al fatto ed al diritto, relativamente alla chiara posizione esposta dalla ricorrente, emergono altresì ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, essendo evidente che i tempi del Giudizio ordinario sono incompatibili con un'utile pronuncia che consenta alla ricorrente di ottenere efficace tutela.

Segnatamente, con riferimento al **mancato riconoscimento al trasferimento della ricorrente, in quanto scavalcata dai meramente idonei al concorso n. 82/2012**, appare evidente il danno grave e irreparabile subito dalla Docente, innanzitutto ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza e la sede di servizio, con notevole pregiudizio, nonché ulteriore disagio, patito dalla medesima, costretta a riorganizzare la propria vita personale e familiare, oltre che distaccarsi dal proprio nucleo domestico. Ciò, non tralasciando la circostanza che per poter prendere servizio nella scorretta sede di titolarità la Docente è costretta a sopportare ingenti sacrifici, anche economici, tenuto conto delle difficoltà nel raggiungimento della distante sede di Montebelluna





(TV) che rendono assai difficoltoso - se non impossibile, allo stato, stante il permanere delle normative di legge e governative imposte per arginare l'emergenza pandemica in corso - incidendo, inoltre, sul tempo non lavorato, la vedono costretta e ad ulteriori esborsi economici che dovrà necessariamente sostenere per la locazione di un immobile in quel centro Trevigiano. Questo è il costo del debito che la Ricorrente deve assumersi e far proprio per poter lavorare; il tutto a totale appannaggio dei docenti meno capaci e meritevoli in ordine al punteggio acquisito in graduatoria. In altri termini, è necessario procedere all'accertamento del diritto, seppur in via provvisoria ed interinale, onde scongiurare il rischio che possibili ritardi processuali possano arrecare un *vulnus* ulteriore e pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni della Docente istante. È difatti, la natura stessa del diritto vantato a rendere irreversibile e irreparabile la lesione del relativo diritto, con conseguente frustrazione dei fini ulteriori cui detto diritto appare inequivocabilmente diretto. Ebbene, l'eventuale prolungarsi di un giudizio di merito vanificherebbe del tutto la portata dei principi costituzionali, i quali tendono ad agevolare la crescita personale, i rapporti sociali e familiari. Inoltre, atteso che la dislocazione sulla Regione Sicilia rispetto a quella Veneta, allontana l'insegnante dal luogo di residenza, Siracusa, laddove anche il tragitto tra quest'ultima sede e quella della provincia di Treviso, ove è titolare, è pari a circa 1500 km, impone all'insegnante imponenti spese da affrontare, con i connessi costi di trasferta, oltre a quelli di abitazione che pesano considerevolmente sul bilancio familiare, gravato già dagli esborsi per le cure della genitrice vedova e portatrice di handicap non autosufficiente. Tutto ciò, paventa un'imminente crisi economica della docente, incidente sulla già bassa congiuntura di un'insegnante che è stata del tutto illegittimamente allontanata dai propri affetti e dalle proprie necessità familiari; situazione aggravata dei maggiori impegni economici costretta a sostenere e che, se rapportati allo stipendio medio di un docente dipendente pubblico, finiscono per rappresentare un nocumento patrimoniale intollerabile, tale da determinare, nel frattempo, l'insorgenza di un danno ulteriore alla sfera sia non patrimoniale che patrimoniale della lavoratrice. Non appare, infatti, revocabile in dubbio che la permanenza presso una sede lavorativa distante circa 1500 km dal proprio luogo di abituale residenza incida, negativamente, sulla vita personale e di relazione della ricorrente, con delicate ripercussioni soprattutto in termini di repentino





svolgimento dei delicati equilibri non solo personali, ma anche sociali e familiari.

Trattasi di tutta evidenza di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica, né per mezzo di meccanismi risarcitori e, a ben vedere, scongiurabili solo con l'emanazione di un provvedimento cautelare idoneo a preservare i diritti invocati dalla Ricorrente durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.

La durata media di un giudizio di merito, inoltre, rende assai "altamente probabile" che lo stesso si protragga per mesi, o meglio anni, derivandone da ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c..

Nessuna altre considerazione, avuto riguardo, a quanto già narrato, pare dover esser aggiunta, affinché codesto Ecc.mo Tribunale possa concedere il richiesto provvedimento cautelare.

Nel caso in esame vengono in rilievo – come è evidente – necessità di immediata tutela di natura cautelare, per la lesione anche di diritti insuscettibili di riparazione per equivalente.

Sul punto, diverse sono infatti le pronunce che hanno riconosciuto ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione del pregiudizio arrecato alla vita non solo familiare, ma anche di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Milano, 20.7.2016; Trib. Tivoli, 4.2.2016; Trib. Roma, 20.1.2011; Trib. Agrigento, 28.3.2001).

Da quanto esposto in ordine al fatto ed al diritto, relativamente alla chiara posizione esposta dalla ricorrente, emergono altresì ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, ravvisabili nell'evidenza che i tempi medi del Giudizio ordinario risultano incompatibili con un'utile pronuncia che consenta al ricorrente di ottenere efficace tutela.

Ed infatti, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare: nel caso in esame sussistono sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 del Codice di Procedura Civile.



Non pare superfluo ricordare che il menzionato art. 700 c.p.c. prevede che *"...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"*.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dall'insegnante Sebastiana BUCCHIERI – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, infatti, risulta palese come il mancato riconoscimento del diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentata nella provincia di Siracusa, in virtù dell'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa ha determinato l'errata identificazione della Regione di destinazione a seguito della procedura di mobilità straordinaria da parte del Ministero che produce e continua a determinare seri pregiudizi di natura patrimoniale e non in capo alla ricorrente.

Ancora, in materia di assistenza ai familiari portatori d'handicap si ricordi che le disposizioni normative di settore vedono come oggetto primario di tutela proprio il soggetto portatore d'handicap nel cui interesse sono dettate le disposizioni legislative di carattere protettivo.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto al trasferimento si concretizza, dunque, in ragione delle innumerevoli difficoltà che si traducono in impossibilità di assicurare detta tutela e soprattutto vengono anche ad intaccare la sfera degli affetti familiari e della salute del soggetto gravemente invalido, posti a serissimo rischio per la fine dell'assegnazione provvisoria a Siracusa e la ricorrente dovrà tornare nella sede di titolarità in provincia di Treviso.

Infatti, il protrarsi della lontananza della ricorrente dai propri cari in Sicilia, oltre all'aspetto affettivo, rischia di compromettere in maniera irreversibile la vita della ricorrente e della propria famiglia, in quanto la madre, purtroppo, risulta, sia in fatto che in diritto, portatrice di handicap grave con ineludibile necessità di assistenza e cure.

A tal proposito va ricordato come l'insegnante BUCCHIERI è la referente unica per l'assistenza della madre Sig.ra Rosa Amato (all. 12-15)



La ricorrente vive questo scenario familiare molto complesso e non si capisce come in futuro la si possa garantire l'assistenza corretta alla madre che come si è detto l'altro unico figlio non è in grado di accudire: non v'è soluzione alternativa, nemmeno immaginando esborsi economici, comunque insostenibili per la ricorrente.

Vi è di più, non si vede come si possa costringere a far viaggi costanti al fine di evitare il peggio: ma al peggio non c'è mai fine (*sic!*).

Non può, quindi, dimenticarsi come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) *"...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione" ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina..."*.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Il richiamato orientamento della Consulta, e fatto proprio dalla Cassazione, si pone nel solco della definizione calamandreiana del *periculum* nella sua valenza funzionale, esplicativa, in altri termini, dello scopo stesso della tutela cautelare, quale rapporto di strumentalità ipotetica fra cautela e tutela, volta ad assicurare l'effettività della seconda; non già di un probabile danno materiale, ma del danno generato dalla durata del processo e quindi di anticipazione *lato sensu* della tutela, ossia di quello che potrebbe essere il probabile risultato del processo principale.

Dunque, proprio in casi come questo si verificherebbe non solo ciò che Calamandrei definiva pericolo da "tardività", consistente nella insoddisfazione dell'attore protrattasi per l'intera durata del processo dichiarativo, ma anche il pericolo che viene definito come da infruttuosità, consistente nel fatto che durante la pendenza del processo di cognizione sopraggiungano fatti tali da rendere impossibile la concreta possibilità di attuazione del diritto.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dal M.I.U.R. abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno.



Sulla scorta delle suesposte considerazioni, dunque, per l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta della misura cautelare invocata non potrà che ritenersi fondata.

Le circostanze fattuali relative alla situazione personale e familiare della ricorrente - con le conseguenti ricadute sulla cura della famiglia, degli affetti e, più in generale, dello stesso stile di vita - le cure verso la l'inerme invalida genitrice, la distanza chilometrica tra la sede di servizio, ove sarà costretta a permanere senza speranza di rientro in Sicilia, nonché l'imminente avvio delle procedure di mobilità docenti 2021-22, senza speranza di accettazione per le percentuali sempre più ridotte alla categoria di docenti come la ricorrente, non possono che rendere necessaria l'adozione di misure urgenti che, ex art. 700 c.p.c., consentano al Giudice di emanare i provvedimenti che appaiono, nel caso di specie, più idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

Il ricorso, pertanto, non potrà che essere accolto e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nonché accertato il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale prescelto di Siracusa, scuola primaria, nel rispetto del principio del punteggio, in relazione alla mobilità docenti a.s. 2016/17, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione di detti diritti.

\* \* \*

In ragione di tutto quanto sopra, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo sottoscritto procuratore e difensore,

CHIEDE

che il G.L. adito, *contrariis reiectis*,

DISPONGA

in via cautelare ed immediata i provvedimenti tutti, idonei ad assicurare alla ricorrente il diritto azionato, in particolare

ORDINANDO

alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, l'assegnazione, anche in sovrannumero, per trasferimento a decorrere dal 1/9/2016 con urgenza dell'insegnante Sebastiana BUCCHIERI ad uno degli Ambiti in provincia di Siracusa per la scuola primaria, indicati in domanda,

DISPONENDO

sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini.

\* \* \*



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe, oltremodo, difficoltosa in ragione della potenziale pluralità dei litisconsorti/controinteressati, nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia sin d'ora autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto.

Si offrono in produzione:

1. domanda di mobilità anno scolastico 2016 2017 buccieri;
2. dichiarazioni personali e titoli posseduti buccieri;
3. notifica graduatoria con punteggio mobilità 2016\_17 treviso;
4. allegato d 2016 buccieri;
5. contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato buccieri;
6. o.m. 241\_2016 stralcio;
7. ccni mobilità 2016\_17;
8. buccieri allegato d primaria 2020\_21;
9. bollettino movimenti primaria Siracusa 2016-17;
- 10.dm 356\_2014 proroga graduatorie concorso ddg 82-2012;
- 11.assegnazioni provvisorie interprovinciali scuola\_primaria siracusa 2021\_2022;
- 12.amato rosa verbale sanitario I 104\_92;
- 13.amato rosa verbale sanitario invalidità civile;
- 14.amato rosa doc identità;
- 15.buccieri giuseppe dichiarazione altri figli del portatore di handicap;
- 16.buccieri presa di servizio raiti;
- 17.giurisprudenza;



17. e seguenti s.n. giurisprudenza ulteriore.

Catania-Siracusa, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore Russo

